

Le simulazioni sul taglio dell'acconto evidenziano il rischio di incostituzionalità

Sconto Irap discriminatorio

Penalizzato dal taglio chi ha avuto dei cali in passato

DI FABRIZIO G. POGGIANI
E FRANCESCO ZUECH

Sconto Irap discriminatorio e iniquo. L'eliminazione del pagamento dell'Irap a giugno è, solo apparentemente, un'azione agevolativa poiché, in realtà, rischia di rappresentare un'ingiustizia tributaria a forte rischio di incompatibilità Costituzionale.

Nonostante l'Irap sia da sempre la tassa più odiata dagli imprenditori (si veda, Confimi Industria, la confederazione delle Industrie manifatturiere private italiane), in una nota che simula calcoli, emergono paradossi e dubbi del nuovo articolo 24 del dl 34/2020 (più noto come decreto «Rilancio»).

La norma dispone che «non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019» e nemmeno «il versamento della prima rata dell'acconto (...) relativa al periodo di imposta successivo» e cioè il 2020.

Con la versione definitiva è stato precisato che tale versamento (cioè la suddetta prima rata di acconto) «è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo» per il 2020, mentre rimangono fermi gli acconti non versati ma dovuti per il 2019.

Messa in questi termini, conti alla mano, l'imposta risulterà pressoché dimezzata per chi ha raddoppiato il volume della produzione rispetto al 2018, ridotta di 2/3 per chi l'ha triplicato e così via.

Il tutto, peraltro, a prescindere da crolli di fatturato rilevabili nei mesi di marzo, aprile o maggio 2020 mentre chi, al contrario, ha mantenuto gli stessi volumi oppure ha avuto una contrazione rispetto al 2018, non solo non avrà alcuna riduzione ma dovrà pure tribolare per recuperare l'eventuale credito (originato dagli acconti versati con il metodo storico) a causa delle misure restrittive introdotte con l'ultima legge di bilancio.

La norma abbuona anche il primo acconto 2020 e, nella versione ufficiale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (19/5/2020 n. 128), viene precisato che detto importo non dovrà essere recuperato a giugno 2021.

Fin qui tutto chiaro, ma non è dato sapere come andrà calcolato l'importo di novembre. Il dubbio, infatti, è tecnico e richiede un chiarimento ufficiale, giacché per l'anno in corso la misura dell'ac-

Irap 2019 ricalcolata (art. 24, dl 34/2020)							
Impresa	VAP 2018	VAP 2019	Acconti 2019	Saldo 2019 (30/06/2020)	Beneficio ex art. 24	Irap 2019 effettiva	Incidenza IRAP 2019
Alfa (con aumento VAP)	1.000.000 Irap 39.000	2.000.000 Irap 78.000	35.100 (con acconto 90%) (*)	Debito 42.900 azzerato	Minor costo 2019 € 42.900	35.100 (invece di 78.000)	1,76% (risparmio)
			39.000 (con acconto 100%)	Debito 39.000 azzerato	Minor costo 2019 € 39.000	39.000 (invece di 78.000)	1,95% (risparmio 1,95%)
Beta (con riduzione VAP)	1.000.000 Irap 39.000	500.000 Irap 19.500	35.100	Credito 15.600	Nessun beneficio	19.500	3,9%

(*) Soggetto ISA che ha versato l'acconto 2019 al 90% ex art. 58 del dl 124/2019 e Agenzia delle entrate risoluzione n. 93/E/2019

to complessivamente dovuto (100 o 80% laddove volessimo considerare il metodo previsionale dell'articolo 20 del dl 23/2020) non è stata espressamente variata (comma 3, art. 30 del dl 466/97, art. 1 della legge 97/1977, comma 301, dell'art. 1 del dl 311/2004 e comma 18, dell'art. 11 del dl 76/2013).

Pur ammettendo, come parrebbe ragionevole, che a novembre sia dovuto sola-

mente il 50% per i soggetti ISA (60% per gli altri) del 100% dell'imposta dovuta per il 2019 un ulteriore dubbio, che dovrà essere chiarito anche in sede interpretativa, riguarda la base di commisurazione: il dubbio è se la stessa andrà presa al netto (per esempio, 35.100) o al lordo (78.000) dello sconto di cui al novellato articolo 24 del dl 34/2020.

La domanda può sembrare

banale, poiché a giugno l'acconto non va versato, ma si rende necessario saperlo per la determinazione dell'acconto di novembre e, inoltre, per comprendere quale sarà il beneficio (l'abbuono) si concretizzerà per l'anno 2020.

Un ulteriore aspetto che dovrà essere chiarito, anche in correlazione con altre misure a cui fanno ricorso gli operatori in questo periodo, è l'impatto concreto

del comma 4 che afferma testualmente che le disposizioni in analisi si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Temporary framework della Comunicazione europea del 19/03/2020, e successive modifiche, per le misure temporanee di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

© Riproduzione riservata

La notifica della cartella sempre con raccomandata

La notifica della cartella esattoriale a mani di una persona di famiglia è nulla, se non è seguita dall'avviso a mezzo raccomandata.

Così ha deciso la Corte di cassazione, con la Sentenza n. 8700 dell'11 maggio 2020.

Spiegano i giudici di legittimità che, nel caso di notifica di atti della riscossione, la disciplina speciale dettata dall'art. 60 del dpr 600/73 in materia di accertamento prevale sulle regole contenute nel Codice di procedura civile.

Secondo la disciplina ordinaria, infatti, l'obbligo di inviare l'avviso di avvenuta notifica sussiste solo nel caso di consegna dell'atto a un vicino o al portiere. Ma, afferma la Corte, è sbagliato individuare «l'unica fonte dell'invio della raccomandata informativa nell'art. 139 cpc».

La disciplina tributaria infatti prevede l'obbligo dell'avviso per la consegna dell'atto a qualunque persona diversa dal destinatario, anche se si tratta di persone di famiglia, e anche se l'atto viene notificato presso la sede di una società.

In quest'ultimo caso, «se la notificazione viene eseguita a mani del legale rappresentante dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni», non occorre la raccomandata informativa, mentre in tutti gli altri casi sì, compreso quello di consegna al portiere, al custode o all'addetto allo stabile.

In caso di contenzioso, quindi, per dimostrare l'avvenuta notifica, l'Agenzia delle entrate dovrà dimostrare di aver inviato l'avviso con raccomandata tutte le volte che non potrà provare che l'atto è stato consegnato nelle mani del destinatario effettivo, altrimenti la cartella andrà annullata.

Michele Branzoli

© Riproduzione riservata



La sede della Cassazione

BREVI

Acconto Imu 2020, criteri di calcolo univoci. È questa la sintesi di una risposta che Assosoftware ha fornito in una Faq sul proprio sito dopo la circolare del ministero dell'economia sull'acconto Imu 2020. La circolare indicava la possibilità di utilizzare, al verificarsi di determinate condizioni, di due distinti criteri di calcolo egualmente validi. Per Assosoftware: «L'unico vincolo che emerge è la necessità di applicare per ogni comune destinatario della rata di acconto, una sola delle due alternative di calcolo a tutti gli immobili posseduti nel Comune, per evidenti motivi di razionalità. In considerazione di ciò», si legge nella Faq, «l'Associazione ritiene che il vincolo coinvolga tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel suddetto comune, siano essi ricadenti nei casi esemplificati nella circolare, siano essi oggetto di variazioni diverse da quelle esemplificate e anche nel caso in cui tutti gli immobili non siano oggetto di alcuna variazione rispetto all'annualità precedente».

Stress test sulla crisi al Cnel. Ieri si è riunita la task force in video conferenza al consiglio nazionale dell'economia e lavoro per i primi esiti degli stress test svolti dal

Cnel sui settori maggiormente colpiti dalla crisi come turismo, logistica e agricoltura. Molti i temi trattati, tra questi l'opportunità di investimenti strutturali per il rilancio del Paese, la riqualificazione professionale dei lavoratori, l'orientamento dei giovani nel mercato del lavoro, l'implementazione del sistema dell'Istruzione tecnica superiore, nonché le misure a favore delle persone con disabilità e del terzo settore.

Oltre 24 milioni le persone che non faranno ferie. Un dato triplicato rispetto al 2018. In 7 milioni rinunceranno per paura di essere contagiati. A non partire per le ferie sarà più di un italiano su due (55,2%) ovvero, in totale, oltre 24 milioni di individui. Il dato, emerge dall'indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta.

Archivio dei fiori online. Enea ha sviluppato insieme a Forum Plinianum onlus Anthosart Green Tool, un archivio online utile per conoscere le specie della Flora d'Italia e progettare aree verdi ottimizzando i costi di gestione e i consumi idrici.

© Riproduzione riservata